



COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI UTILIZZO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del
25/07/2022)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone comunale, della fascia tricolore e delle bandiere in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che richiedano la partecipazione dell'Amministrazione comunale.

CAPO I° LO STEMMA

Art. 2 - Descrizione dello stemma

1. Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma, concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1975 e così descritto: "di rosso al gallo ardito su di una montagna di verde, caricata da un castello aperto del campo, torricellato di un pezzo centrale, merlato alla guelfa, il tutto naturale. Ornamenti esteriori da comune".

Art. 3 - Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Galbiate;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sul vestiario COMUNE DI GALBIATE;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

2. La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la partecipazione o il patrocinio del Comune stesso.

CAPO II° IL GONFALONE

Art. 4 - Descrizione del Gonfalone

1. Il Gonfalone comunale, emblema ufficiale storico del Comune, regolarmente autorizzato ai sensi del R.D. 7 giugno 1943 n. 652 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1975 è rappresentato da un drappo rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale descritto all'art. 2 del presente regolamento, con la iscrizione centrata in argento: Comune di Galbiate. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette

argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento completeranno il gonfalone.

Art. 5 - Custodia del Gonfalone

1. Il Gonfalone comunale è custodito presso il Palazzo Municipale nella Sala Consiliare.

Art. 6 - Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate dall'Ente

1. La presenza del Gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

2. La partecipazione del Gonfalone è consentita per le onoranze funebri ad Amministratori ed ex Amministratori comunali, Consiglieri ed ex Consiglieri comunali, dipendenti ed ex dipendenti comunali, cittadini onorari e personaggi la cui attività ha avuto un profondo significato civile, politico e religioso per la Comunità, purché la cerimonia funebre si svolga nell'ambito comunale e previo consenso dei familiari ove possibile.

3. Non è necessaria alcuna specifica disposizione del Sindaco perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:

- Anniversario della Liberazione (25 aprile)
- Anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e Festa delle Forze Armate (4 novembre)
- Giornata della Memoria (27 gennaio)
- Festa del Lavoro (1 maggio)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Festività del Corpus Domini
- Inaugurazione di opere di interesse pubblico nel territorio comunale.

Art. 7 - Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

1. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative d'interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni, movimenti che perseguono obiettivi d'elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

2. L'Amministrazione comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori dal territorio comunale, purché abbiano valenza istituzionale.

3. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa e della capacità di rappresentazione della comunità locale ed è autorizzato di volta in volta dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

4. Nel caso la presenza del gonfalone venga richiesta da terzi attraverso la presentazione di una istanza al Sindaco, devono essere presenti i seguenti requisiti:

- generalità complete del richiedente;
- natura e caratteristiche dell'iniziativa o manifestazione;
- durata esatta dell'iniziativa o manifestazione.

La domanda deve essere inoltrata con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'iniziativa.

Art. 8 - Scorta e collocazione del Gonfalone

1. Il gonfalone dovrà essere portato o da un componente della Polizia Locale o da un messo comunale, in uniforme, o da un rappresentante della Protezione Civile ovvero da persona individuata dal Sindaco, decorosamente vestita.

2. Il Sindaco dispone in caso di particolari manifestazioni la presenza di una scorta al Gonfalone composta da Agenti della Polizia Locale in alta uniforme.

3. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone è collocato secondo le modalità previste dalla L. 22/1998, dal D.P.R. 121/2000, dal D.P.C.M. 14 aprile 2006 e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modifiche e integrazioni, nonché secondo le regole consolidate del cerimoniale, ovvero:

- in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare;
- se alla cerimonia presenzia il Gonfalone della Regione Lombardia, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune;
- quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza;
- se alla cerimonia sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime;
- quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa o all'aperto, il Gonfalone deve stare alla destra dell'altare. Per le alte rappresentanze si darà la precedenza a quelle della Regione ed a quelle della Provincia (dall'altro lato dell'altare) e alternativamente alle altre bandiere. In egual modo sarà disposto per la partecipazione alla Messa all'aperto.
- Nelle processioni religiose il Gonfalone troverà collocazione all'interno del corteo immediatamente dopo il Clero, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico, fatti salvi accordi diversi con le autorità religiose interessate.
- Nei cortei funebri il Gonfalone procederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali e gli accordi con le autorità religiose.
- In nessun caso bandiere o stemmi di significato politico o partitico o sindacale potranno sfilare davanti al Gonfalone o tra le autorità.

Art. 9 – Esposizione della Bandiera Nazionale con il Gonfalone e la Bandiera Comunale

1. In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il Gonfalone spetta al Tricolore nazionale il posto d'onore a destra del vessillo comunale.

2. Se il tricolore nazionale ed il vessillo comunale sono issati su pennoni vicini la bandiera nazionale deve essere issata per prima e ammainata per ultima.
3. In ogni caso la bandiera nazionale viene issata sul pennone più alto.

CAPO III° LA FASCIA TRICOLORE

Art. 10 - Uso della Fascia tricolore

1. La Fascia tricolore è il "segno distintivo del Sindaco" e non del Comune che è, invece, rappresentato dal Gonfalone con al centro lo stemma comunale.
2. Il Sindaco utilizza la Fascia tricolore, nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in cui la propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche assuma ufficialità: gli atti e le cerimonie che impongono l'uso della Fascia tricolore sono disciplinati da specifiche disposizioni di legge.
3. L'uso della Fascia tricolore è riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal Vice-Sindaco, nelle ipotesi previste dall'art. 53, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ovvero in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, al fine di assicurare la continuità nell'espletamento dei compiti istituzionali.
4. E' prevista la partecipazione del Sindaco o del Vice-Sindaco con Fascia tricolore alle occasioni che prevedono la presenza del Gonfalone.
5. L'uso della Fascia tricolore, anche per delega dello stesso Sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell'Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, è ammesso solo nelle ipotesi indicate da esplicite previsioni normative, come quella di cui all'articolo 70 del D.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000, ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che "l'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore...".
6. E' comunque riservata in via residuale la facoltà al Sindaco di delegare l'uso della Fascia tricolore ai Consiglieri, in occasione di specifiche manifestazioni/eventi.
7. La cura della presenza e dell'abbigliamento dovrà sempre essere osservata, per coloro che indosseranno la Fascia tricolore, in ogni occasione in cui si trovino a rappresentare il Comune, a prescindere dalla presenza o meno del Gonfalone del Comune stesso.
8. E' fatto assoluto divieto a coloro che indossano la Fascia tricolore per delega del Sindaco, di utilizzare eventuali riproduzioni fotografiche al di fuori del contesto a cui le stesse si riferiscono. Usi impropri o comunque non consoni tali da poter sminuire il significato della fascia e generare confusione, saranno segnalati agli organi competenti.

CAPO IV° BANDIERE

ART. 11 – Bandiera comunale

1. Il Comune dispone, oltre che del Gonfalone e dello Stemma, anche della Bandiera comunale costituita da un drappo rettangolare con fondo bicolore, azzurro nella parte superiore e verde nella parte inferiore, a bande orizzontali di uguali dimensioni, con al centro lo Stemma del Comune.

Art. 12 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea, quella regionale e quella comunale.

La bandiera nazionale e quella europea sono esposte permanentemente anche all'esterno delle sedi distaccate del Comune nonché delle scuole di ogni ordine e grado.

2. In aggiunta alla bandiera nazionale, quella europea e quella regionale viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.

3. Le bandiere dovranno essere, nelle ore notturne, adeguatamente illuminate.

4. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 13 - Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale, europea e quella comunale sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.

2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea, quella regionale e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.

Art. 14 - Modalità di esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.

3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

4. Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.

6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

Art. 15 - Responsabile della corretta esposizione delle bandiere

1. Il responsabile della corretta esposizione delle bandiere è individuato nella figura del messo comunale.

Art. 16 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia emanate dallo Stato e dalla Regione in ordine all'utilizzo di Gonfaloni e Bandiere.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono tutte quelle adottate in materia dal Comune di Galbiate in quanto incompatibili.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'acquisita esecutività della deliberazione di sua approvazione.